C O M U N E D I F I A N O

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 - Fax 0119254966
www. comune.fiano.to.it - **e-mail** segreteria@comune.fiano.to.it
p.e.c. fiano@postemailcertificata.it

Ordinanza n.1111	Anno 2024	Registro Ordinanze

Oggetto:	Vendite di fine stagione invernali (SALDI) - Fissazione della scansione temporale per l'anno 2025.

IL SINDACO

Premesso che:

La Legge Regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale nr. 13 del 27 luglio 2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (c.d. saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

La Regione Piemonte, in conformità a quanto stabilito nella seduta della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 14 ottobre 2024, ha esercitato la propria competenza come previsto nell'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome approvato in data 24.03.2011 e alla D.G.R. n.3-8048 del 12 dicembre 2018

Rimane fermo, nel deliberato della Regione Piemonte:

- che la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla suddetta date di inizio;
- che al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune;
- che nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali.

Vista la nota della Regione Piemonte – Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori acclarata al protocollo generale dell'Ente con n.6834 del 27.11.2024, con la quale si comunica che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale decorrerà dal giorno 4 gennaio 2025.

Considerato che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio comunale in un'unica scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori del settore.

Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n.114;

Vista la Legge Regionale 12.11.1999 nr. 28 e s.m.i.;

Vista la L.R. 11.03.2015, n.3;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267;

DISPONE

di determinare come segue, in esecuzione del disposto di legge, la durata delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2025:

- vendite di fine stagione invernali dal **4 gennaio 2025 al 1 marzo 2025** compreso, senza la possibilità di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi.

RENDE NOTO CHE:

1) Ai sensi della Legge Regionale n.3 dell'11.03.2015 non è più prevista la preventiva comunicazione al Comune. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento.

2) Ai sensi dell'art. 15 co. 3 della ***Legge Regionale n.28/1999,*** *"****nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella*** *relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, come* ***pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali*** *e simili, anche come termine di paragone".*

3) Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.lgs. 114/1998 "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto".

4) L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo, approvato con Decreto Legislativo nr. 206 del 06.09.2005.

5) In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 commi 3,6 e 7 del D.lgs. 31/3/1998 nr. 114 e s.m.i., per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione e consistente nel pagamento di una somma compresa da € 516.00 e € 3098.00, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

INFORMA

Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata

Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale
- Entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Vigilanza ed Attività Produttive, Commissario Gianluca MANTELLI.

Fiano, lì 27.11.2024

IL SINDACO
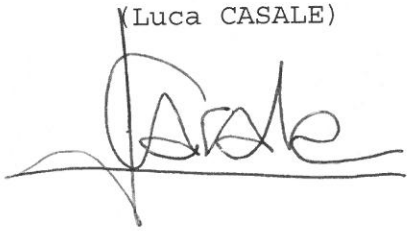
(Luca CASALE)